



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **44** in data **18.09.2013**

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Note esplicative al parere espresso in data 20 marzo 2013, n. 10 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) – variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica - L.R. 23 aprile 2004, n. 11 – art. 25

1. PREMESSE

- Con DGR n. 372 del 17/02/2009 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ai sensi dell'articolo 25 della LR 11/2004.
- Con DGR n. 427 in data 10/04/2013 è stata adottata la prima Variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo.
- A seguito di quest'ultima, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicazione, in regime di salvaguardia, delle disposizioni contenute nelle norme tecniche e, in particolare, nell'art. 38.
- Nelle more di approvazione del piano si rende quindi necessario agevolare la lettura delle suddette disposizioni, tenuto conto degli effetti dell'adozione della variante parziale in rapporto alle modifiche apportate al Piano originario.
- La variante parziale al PTRC 2009 comporta l'applicazione della disciplina di salvaguardia sui contenuti e sulle disposizioni variate.

- Trattandosi di una variante parziale, l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia deve essere riferita ai contenuti oggetto di variante, ferma restando l'applicazione del medesimo regime sui contenuti e sulle disposizioni del Piano già adottato che non sono state modificate.
- I principi informatori della variante sono indicati nel documento preliminare e nella relazione; ciò che fa fede, ai fini dell'applicazione del regime di salvaguardia, sono in ogni caso gli elaborati adottati e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenuti nelle norme tecniche del Piano.
- Poiché all'interno delle norme tecniche adottate non è specificato a quale delle tre categorie siano ascrivibili le specifiche disposizioni, per consentire un'agevole lettura risulta necessario fornire alcune valutazioni di ordine tecnico - urbanistico, valutazioni che non possono prescindere da considerazioni generali riferite alla natura e ai contenuti dello strumento territoriale che la LR 11/2004 definisce con chiarezza nell'art. 24, ne da quanto dichiarato nel prologo alle Norme Tecniche, ove si afferma che il PTRC: *"indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione."*
- Vanno a tale proposito richiamate le considerazioni contenute nella DGR n. 372 del 17/02/2009 in ordine alla struttura normativa del nuovo PTRC: *"Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone dunque come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali."*
- Criteri e principi ribaditi al punto 5 del prologo alle Norme Tecniche: *"Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale. E' un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala."*
- In merito alle disposizioni oggetto del presente parere, contenute nell'art. 38 delle norme tecniche, va innanzitutto osservato che vi sono indubbiamente delle situazioni territoriali nelle quali è opportuno mantenere uno stretto raccordo tra le azioni di governo locali e le strategie regionali, da esercitare anche attraverso forme di monitoraggio e coordinamento delle trasformazioni urbanistico - territoriali, al fine di non inficiare la realizzabilità degli interventi infrastrutturali prefigurati dal PTRC e dagli strumenti di programmazione regionale.
- Laddove vi sia la necessità di assicurare il coordinamento attraverso l'approvazione di progetti strategici ovvero la conclusione di accordi, è in ogni caso necessario indicare le procedure da seguire.
- In considerazione di quanto sopra esposto, il presente parere chiarisce il significato e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 delle norme tecniche al PTRC, precisando che non sono modificati o rivisti in alcun modo i contenuti delle stesse, al solo fine di garantire coerenza agli atti di pianificazione e di evitare situazioni di contraddittorietà, durante il regime di salvaguardia del PTRC.

2. Considerazioni e proposte

Venendo alla lettura delle specifiche disposizioni oggetto del presente parere, si propongono le valutazioni di seguito riportate:

ARTICOLO 38 - Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e alle stazioni SFMR (Testo adottato con DGR n. 427 in data 10/04/2013)

Comma 1. *Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale.*

Valutazioni

- Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR, sono da riferirsi alle individuazioni e localizzazioni riportate nella tav. 04.
- È opportuno predisporre un elaborato grafico esplicativo che individui esattamente le aree oggetto dell'art.38, così come si desume dalla tav. 04.

Comma 2. *Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, tendente a un miglioramento generale del sistema stesso, lo sviluppo territoriale delle aree di cui al comma 1, non interessate da tessuti urbani consolidati, è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti, anche nei territori esterni, relazionati alle aree stesse, che preveda una loro rilocalizzazione e concentrazione, ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.*

Valutazioni

- per aree "non interessate da tessuti urbani consolidati", per le quali è previsto l'obbligo di *pianificazione* sulla base di appositi progetti strategici regionali, devono intendersi le aree non edificate e non urbanizzate sulle quali lo strumento urbanistico comunale vigente non prevede trasformazioni urbanistiche significative o nuovi insediamenti.
- La direttiva è rivolta alla pianificazione subordinata e quindi non opera nei confronti degli interventi edilizi diretti.
- Sono da ritenersi in ogni caso attuabili gli interventi ammessi in applicazione della LR 14/2009 (piano casa regionale), in quanto derogatori delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali, come pure quelli da attuarsi in applicazione della procedura di SUAP, purché non comportino variante urbanistica.
- Mentre sono soggetti all'obbligo di progetto strategico le zone la cui attuazione è assoggettata dai piani regolatori comunali (PAT-PI-PRG) alla preventiva approvazione di strumenti di pianificazione attuativa o di altri atti e procedure con effetti di piano urbanistico attuativo o di variante urbanistica.
- Le specifiche aree da *pianificare* attraverso progetti strategici regionali saranno individuate dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle norme tecniche (come novellato dalla Variante), anche su proposta delle amministrazioni competenti ai sensi del comma 2 dell'art.26 della l.r. 11/04.
- All'evidenza talune aree, per caratteristiche funzionali o localizzative, potrebbero non aver bisogno di una preventiva progettazione strategica regionale, nel qual caso l'eventuale esclusione potrà essere decisa dalla Giunta Regionale con i provvedimenti di cui sopra.
- È da ritenere che la *pianificazione* degli ambiti oggetto della disciplina dell'art. 38, non si realizzi esclusivamente attraverso i progetti strategici previsti dall'art. 26 della LR 11/2004, ma possa essere conseguita anche attraverso quegli strumenti che assolvono una funzione analoga assicurando, da un lato, il coordinamento delle azioni e determinando, dall'altro, tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento relativamente ad interventi su aree ritenute di rilevanza strategica regionale.

- Tale funzione è certamente svolta, per esempio, dall'accordo di programma di cui all'articolo 32 della LR 35/2001, la cui *ratio* consiste nella semplificazione e nell'accelerazione dell'azione amministrativa mediante l'esame contestuale dei vari interessi pubblici di volta in volta coinvolti, ponendosi come strumento efficace e duttile di esplicazione del potere amministrativo utilizzabile, in termini generali, ogni qualvolta occorra integrare e coordinare, come nel caso in esame, l'azione di pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini del più celere perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.
- la medesima funzione è parimenti svolta dagli accordi di programma di interesse o a regia regionale con effetti di variante previsti dalle leggi regionali di settore (commercio, turismo, lavori pubblici, ecc.)

Comma 3. *Per quanto concerne la pianificazione di contesti interessati da tessuti urbani consolidati, gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.*

Valutazioni

- Il comma non presenta problematiche interpretative, si richiamano i contenuti della circolare n. 1 del 14 gennaio 1999 relativamente alle modalità di redazione delle "varianti di adeguamento".

Comma 4. *Fino all'adeguamento di cui al comma 3, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale delle aree di cui al comma 1.*

Valutazioni

- Nelle more dell'adeguamento al PTRC, per dare corso a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti è necessaria la conclusione di specifici accordi con la Regione.
- L'obbligo concerne certamente gli interventi oggetto di pianificazione urbanistica generale o attuativa, mentre non sussiste per gli interventi edilizi ammessi in diretta attuazione del piano.
- Riguardo l'applicazione della norma che consente l'attuazione, fino all'adeguamento, di eventuali previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti previo accordo tra l'ente territoriale competente e la Regione, al fine di tener conto della rilevanza strategica di tali aree in relazione alla mobilità regionale, risulta necessario chiarire che l'accordo deve essere inteso come assenso formale della regione veneto senza ulteriori adempimenti. Pertanto è da ritenere che il "favor" della Regione può essere conseguito attraverso qualsiasi percorso procedurale idoneo a configurare tale assenso.
-

3. PROCEDURE

Alla luce di quanto sopra considerato, di seguito vengono dettagliati i percorsi procedimentali relativi alle diverse fattispecie contemplate dall'art. 38 .

1. per i progetti strategici di cui al comma 2 dell'art. 38 sarà da seguire la procedura di cui all'art. 26 della LR 11/04. I Progetti strategici potranno essere approvati anche nelle more dell'approvazione del PTRC. Potranno tener luogo ai citati progetti strategici, gli accordi di programma di cui all'art. 32 LR 35/01, e gli accordi di programma previsti da Leggi Regionali di Settore, nel qual caso si dovranno seguire i procedimenti previsti dalla relativa normativa. In ogni caso l'organo tecnico consultivo dovrà essere integrato da un rappresentante della Direzione competente in materia di pianificazione Territoriale e da un rappresentante della direzione regionale competente in materia di mobilità regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, della LR 11/2004.

2. Per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti da sottoporre a progetti strategici, è da ritenere che, per coerenza con la procedura di cui all'art. 26, comma 2 bis, sopra richiamata, la Giunta Regionale possa già provvedervi ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle norme tecniche del PTRC che recita: "*La Giunta Regionale provvede con propri atti all'individuazione dei progetti strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.*" Anche in questo caso la Giunta Regionale, verificato che le individuazioni operate non si pongano in contrasto con il PTRC vigente, sarà supportata dalle specifiche valutazioni dell'organo tecnico consultivo della Giunta Regionale opportunamente integrato e, sulla base di esse, potrà eventualmente esprimersi sulla non necessità di procedere alla predisposizione di un progetto strategico, ovvero precisarne meglio l'ambito.
3. L'accordo di cui al comma 4 dell'articolo 38 sarà sostanziato in un provvedimento della Giunta Regionale, supportato dalle necessarie valutazioni dell'organo tecnico consultivo opportunamente integrato, potendosi esprimere anche sulla eventuale non necessità di accordo, ovvero precisare meglio l'ambito interessato. La giunta regionale potrà delegare l'assunzione di tale provvedimento al Dirigente della Struttura regionale competente.
4. Gli adempimenti previsti dall'articolo 38 possono essere assolti in sede di copianificazione con la partecipazione della Regione, nel caso di strumenti urbanistici (PAT/PATI) formati ai sensi dell'articolo 15 della LR11/2004. Qualora la competenza all'approvazione degli strumenti urbanistici sia stata delegata alle Province, l'assenso regionale è espresso previo parere dell'organo tecnico consultivo della Giunta Regionale opportunamente integrato.
5. nel caso un PAT/PATI risulti adottato ma non ancora approvato, la Provincia dovrà acquisire, in sede di conferenza dei servizi o con atto formale, l'accordo/assenso della Regione, che si esprimerà con le modalità esposte in precedenza.
6. nel caso di PAT da approvarsi ai sensi dell'art. 14 LR 11/04, la Provincia provvederà a trasmettere alla Regione lo strumento per l'acquisizione degli accordi di cui ai cc.2 e 4 del citato art. 38. la regione esprimerà con le modalità stabilite ai precedenti punti.
7. per quanto riguarda i PAT/PATI approvati prima della adozione della variante 2013 al PTRC 2009, i comuni potranno richiedere alla regione una verifica di compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico vigente con le misure di salvaguardia del PTRC. In tal caso la Regione si esprimerà con le modalità esposte in precedenza.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

ESPRIME

Parere favorevole relativamente a quanto descritto in premessa e sopraesposto, in merito a:

- che l'art. 38 delle norme di attuazione del PTRC vadano interpretate secondo quanto sopra esposto, sino allo spirare del periodo di salvaguardia
- che il presente parere, che costituisce esplicitazione del proprio precedente parere n. 10 del 20 marzo 2013 vada inoltrato alla Giunta Regionale per i provvedimenti ritenuti opportuni.

- che l'allegata cartografia derivata dalla tav. 04 del PTRC esplicita l'ambito di applicazione del citato art.38 e non costituisce elaborato di Piano.

con le seguenti precisazioni:

- Che l'allegata cartografia derivata dalla tav. 04 del PTRC di cui sopra viene vidimata ed integrata con l'elenco dei comuni interessati;
- Che sono da ritenersi fatti salvi i PUA e le varianti ai PRG adottate prima del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) – variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica;
- Che per i comuni soggetti al comma 4 dell'articolo 38 è necessaria l'espressione di un parere da parte della Regione che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi per SUAP con variante urbanistica ai sensi articolo 4 L.R. 55/2012 e per strumenti urbanistici attuativi.

Vanno visti n. 01 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 6 fogli
Venezia, lì 18.09.2013

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS